


**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PROVINCIA DI UDINE**



**COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA**

—

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE DI TOLMEZZO (UDINE)**

Gestione in forma associata dei compiti di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 21/2012, in nome e per conto dei Comuni appartenenti al territorio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli", gestione del Canile Comprensoriale di Tolmezzo ubicato in via degli Artigiani a Tolmezzo e gestione del servizio di cattura di cani e altri animali di affezione vaganti di cui all'art. 16 della L.R. 21/2012

per il periodo 01.03.2014 – 28.02.2016

—

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
dott. Daniele Della Marina

PREMESSA .....	4
Art. 1. GESTIONE CONVENZIONALE.....	4
PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI SULL’APPALTO .....	5
Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO .....	5
Art. 3. AUTORIZZAZIONI.....	5
Art. 4. DISCIPLINA APPLICABILE.....	6
Art. 5. CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO .....	6
Art. 6. SCIOPERI .....	7
Art. 7. DURATA DELL’APPALTO. ....	7
Art. 8. NORME DI FINE APPALTO.....	7
Art. 9. IMPORTO A BASE D’ASTA. ....	8
Art. 10. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO - VARIANTI.....	8
Art. 11. PAGAMENTO DEL SERVIZIO – RITENUTA OBBLIGATORIA .....	9
Art. 12. TRACCIABILITÀ FINANZIARIA .....	10
Art. 13. REVISIONE DEI PREZZI .....	10
Art. 14. TITOLARITÀ DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	11
Art. 15. SUBAPPALTO.....	11
Art. 16. RAPPRESENTANZA .....	11
Art. 17. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE.....	11
Art. 18. RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’APPALTATORE - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE .....	12
Art. 19. GARANZIE .....	12
Art. 20. SPESE .....	13
Art. 21. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI .....	13
TITOLO II – DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO.....	13
Art. 22. LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	14
Art. 23. DIREZIONE – VIGILANZA E CONTROLLI SUL SERVIZIO .....	14
Art. 24. VERIFICA DI CONFORMITÀ .....	15
Art. 25. ADEMPIMENTI COMUNITÀ MONTANA.....	15
Art. 26. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI – COSTI DELLA SICUREZZA.....	15
PARTE II - ATTREZZATURE E PERSONALE.....	17
Art. 27. PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO.....	17
Art. 28. PERSONALE IN SERVIZIO.....	17
Art. 29. DOMICILIO DELL’APPALTATORE .....	18
Art. 30. OBBLIGO DI ADEGUATEZZA DEL SERVIZIO .....	19
Art. 31. ATTREZZATURE OBBLIGATORIE .....	19
Art. 32. AUTOMEZZI: PRESCRIZIONI .....	19
PARTE III - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO .....	21
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	21
Art. 33. SERVIZI PREVISTI DALL’APPALTO .....	21
Art. 34. DIVIETI .....	21
Art. 35. ENTITÀ DEL SERVIZIO .....	21
TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI.....	22
Art. 36. RAPPORTI CON L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARIA N. 3 “ALTO FRIULI”.....	22
Art. 37. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO .....	22
Art. 38. ORARIO DI SERVIZIO – GESTIONE DEL CANILE.....	23
Art. 39. ORARIO DI SERVIZIO – SERVIZIO DI CATTURA .....	24
TITOLO III – SERVIZI ORDINARI.....	24
Art. 40. GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE DI TOLMEZZO .....	24
Art. 41. SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI O INCUSTODITI.....	28



Art. 42.	PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI CANI A NUOVI PROPRIETARI .....	30
<i>TITOLO IV - SERVIZI SUPPLEMENTARI.....</i>		<i>31</i>
Art. 43.	DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI SUPPLEMENTARI .....	31
Art. 44.	SERVIZI VARI IN ECONOMIA, DIVERSI, ACCESSORI, OCCASIONALI E NON, ASSIMILABILI O COMUNQUE CONNESSI AI SERVIZI IN APPALTO .....	32
<i>PARTE IV - MODALITA' DI RILEVAZIONE DEL SERVIZIO E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO .....</i>		<i>33</i>
Art. 45.	COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI.....	33
Art. 46.	COORDINAMENTO .....	33
Art. 47.	RENDICONTAZIONE.....	34
<i>PARTE V - QUALITÀ DEL SERVIZIO.....</i>		<i>35</i>
Art. 48.	PRINCIPI FONDAMENTALI. ....	35
<i>PARTE VI - CONTROVERSIE.....</i>		<i>36</i>
Art. 49.	INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ .....	36
Art. 50.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	37
Art. 51.	CONTROVERSIE .....	37
Art. 52.	FORO COMPETENTE.....	38
Art. 53.	INCOMPATIBILITÀ .....	38

*Elenco allegati:*

- ALLEGATO 1: CANI CENSITI (AL 30.09.2013)
- ALLEGATO 2: CANI CATTURATI (PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012)
- ALLEGATO 3: COMPUTO SERVIZIO
- ALLEGATO 4: ELENCO PREZZI



## PREMESSA

### Art. 1. GESTIONE CONVENZIONALE

1. La Comunità Montana della Carnia svolge, in forma associata, fino al 31 dicembre 2020, sulla base di apposita convenzione stipulata con i Comuni e le Associazioni Intercomunali della Carnia, la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e il Comune di Osoppo, le attività di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 21/2012 e gestisce il canile comprensoriale di Tolmezzo.
2. La Comunità Montana della Carnia svolge altresì sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" le attività di cui all'art. 16 della L.R. 21/2012.
3. Tra i compiti assegnati alla Comunità Montana della Carnia risultano:
  - I. l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto per i servizi previsti dall'art. 7 comma 1 della L.R. 21/2012 e per la gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo;
  - II. la gestione in nome e per conto dei Comuni deleganti dei contratti di appalto incluso il controllo della regolare esecuzione dei servizi;
  - III. la contabilizzazione dei servizi resi e rendicontazione della spesa.



## PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI SULL'APPALTO

#### Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto:

- A) la gestione del Canile Comprensoriale di Tolmezzo e dell'annesso gattile (di seguito denominato Canile) così come descritto all'Art. 40;
- B) il servizio di cattura dei cani e altri animali di affezione vaganti, randagi o incustoditi così come descritto all'Art. 41;
- C) promozione dell'affido così come descritto all'Art. 42;
- D) la esecuzione di prestazioni accessorie e correlate a quelle elencate dalle lettere precedenti.

2. Il presente Capitolato Speciale (di seguito denominato Capitolato) disciplina i rapporti inerenti l'esecuzione del servizio tra le parti di seguito indicate:

Stazione Appaltante:

Comunità Montana,

Ente Pubblico con sede legale in Tolmezzo (UD)

Indirizzo: Via Carnia Libera 1944, n. 29

C.A.P. – Città - Stato: 33028 - Tolmezzo (UD) - Italia

Telefono: 0433 48 77 11 - Telefax: 0433 48 77 60

Posta elettronica (e-mail): [segreteria@cmcarnia.regione.fvg.it](mailto:segreteria@cmcarnia.regione.fvg.it)

Posta elettronica certificata (PEC): [comunitamontana.carnia@certgov.fvg.it](mailto:comunitamontana.carnia@certgov.fvg.it)

Indirizzo internet (U.R.L.): [www.comunitamontanacarnia.it](http://www.comunitamontanacarnia.it)

Ufficio competente: Ambiente dell'Ambito Ambiente e Risorse del Territorio.

Impresa aggiudicataria (di seguito denominata Appaltatore, Ditta appaltatrice): da individuare mediante procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa ai sensi dell'art.12 del Regolamento dei Servizi, forniture e lavori in economia approvato con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 180/CS del 19.12.2011 e modificato con Provvedimento dell'Amministratore Temporaneo n. 9/AT del 06.02.2012 e in base ai criteri stabiliti dalla lettera d'invito.

La sottoscrizione del contratto è riservata ai soggetti in possesso dei documenti previsti per il trasporto di animali vivi di cui al regolamento (CE) 1/2005, al D.Lgs. 25.07.2007, n. 151, all'Accordo Stato Regioni del 20.03.2008 e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

La Comunità Montana si riserva di accertare in qualunque momento il possesso di tutti i requisiti dichiarati mediante autocertificazione.

#### Art. 3. AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio, il rinnovo o modifica degli atti autorizzativi e delle iscrizioni necessari per l'espletamento del servizio sarà curato esclusivamente dall'Appaltatore, il quale assumerà a proprio carico i relativi oneri.

2. Prima dell'inizio dell'appalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Comunità Montana copia della documentazione prevista per il trasporto di animali vivi di cui al regolamento (CE) 1/2005, al D.Lgs. 25.07.2007, n. 151 e all'Accordo Stato Regioni del 20.03.2008, unitamente all'elenco dei mezzi che utilizzerà nell'appalto. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere prontamente eventuali modifiche ed



aggiornamenti della documentazione e di ogni eventuale ulteriore documentazione, in seguito alla scadenza e/o variazione di quella precedente. Nel caso di Raggruppamento d'impresе o subappalto tale disposizione si applica a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o subappaltatrici.

3. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale.

#### Art. 4. DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente documento e dalla lettera d'invito da:

- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "*Regolamento di Polizia Veterinaria*";
- Legge 14 agosto 1991, n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo*";
- Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. "*Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina*";
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie*";
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006;
- D.lgs. 25 luglio 2007, n. 151 "*Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate*";
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante norma in materia di sicurezza sul lavoro;
- L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 "*Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione*";
- Regolamento del canile comprensoriale (scaricabile dal sito internet della Comunità Montana);
- Regolamento per i volontari del canile comprensoriale di Tolmezzo (scaricabile dal sito internet della Comunità Montana);
- ogni altra disposizione vigente in materia.

#### Art. 5. CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO

1. Le attività inerenti la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione sono di competenza dei Comuni.

2. Le attività inerenti la cattura dei cani e altri animali di affezione vaganti è di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli", di seguito denominata Azienda.

3. I Comuni e l'Azienda hanno delegato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di benessere e tutela degli animali di affezione per il periodo di 01.01.2014 – 31.12.2020 alla Comunità Montana mediante apposito atto Convenzionale tra le parti.

4. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 della legge 15 giugno 1990, n. 146) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposte alle disposizioni di cui alla L.R. 11 ottobre 2012, n. 20. Come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

5. Per il mantenimento e la salvaguardia dell'igiene pubblica la Comunità Montana si farà promotrice presso i singoli Comuni dell'adozione, da parte dei responsabili di servizio o del Sindaco, delle ordinanze ordinarie o di necessità e d'urgenza. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da



garantire efficienza ed efficacia e pertanto l'Appaltatore adotterà le misure idonee al raggiungimento di tali fini.

6. In caso di sospensione, anche parziale, la Comunità Montana è autorizzata a provvedere tramite terzi. I maggiori oneri sostenuti dalla Comunità Montana, in tali eventualità, verranno detratti dalle somme a credito dell'Appaltatore e da quella depositata come cauzione.

7. La Ditta Appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, dei regolamenti comunali, nonché alle norme del presente Capitolato.

8. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione dei servizi spetta alla Comunità Montana.

#### Art. 6. SCIOPERI

1. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146, così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

2. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'Art. 49 del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore.

3. La Ditta Appaltatrice è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Comunità Montana, nonché a garantire lo svolgimento dei servizi più urgenti ed essenziali (quali la somministrazione di acqua e alimenti e la pulizia dei box).

4. Nel caso di sciopero, l'Appaltatore nei giorni antecedenti dovrà provvedere a dare adeguata informazioni, senza ulteriore costi per la Comunità Montana.

#### Art. 7. DURATA DELL'APPALTO.

1. La durata del servizio è fissata in 2 anni, dal 01.03.2014 al 28.02.2016 e con possibilità di proroga del servizio ad insindacabile giudizio della Comunità fino al 28.02.2017 (12 mesi).

2. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare il termine iniziale di avvio del servizio per motivi inerenti le procedure di affidamento, il termine medesimo verrà posticipato mantenendo inalterata la durata del servizio. In tal caso l'avvio del servizio avverrà il 30° giorno successivo alla data di stipula del contratto.

3. Qualora il committente non eserciti la facoltà di proroga di cui al comma 1, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti e nulla sarà dovuto alla ditta in caso di mancato esercizio di detta facoltà.

#### Art. 8. NORME DI FINE APPALTO

1. Nel caso non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l'appaltatore dovrà garantire, su richiesta della Comunità la continuazione del servizio, anche per fasi successive, fino ad



un massimo di mesi ventiquattro dandone all'appaltatore un preavviso non inferiore a mesi uno, salvo pattuizioni diverse.

2. In caso d'inadempienza del sopracitato obbligo, la Comunità Montana provvederà all'incameramento della cauzione definitiva.

#### Art. 9. IMPORTO A BASE D'ASTA.

1. L'importo totale del servizio, per il periodo di riferimento, viene determinato teoricamente dalla sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari posti a base di gara, singolarmente decritti nell'allegato 4, per le rispettive quantità annue stimate, così come indicato all'allegato 3.

2. I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi alla gestione degli animali, alla manutenzione ordinaria del Canile e delle attrezzature utilizzate, alla gestione delle spoglie di animali, alla cattura degli animali vaganti, alla promozione degli affidamenti e alla sicurezza e salute dei lavoratori (esclusi i costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).

3. Nel totale del valore dell'appalto sono inclusi i costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali non soggetti a ribasso d'asta determinati come descritto all'Art. 26.

4. L'importo totale del servizio sarà comprensivo di ogni costo, onere, tassa, tributo, garanzia, etc. con la sola esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

5. I dati quantitativi hanno valore di stima allo scopo di poter formulare un'indicazione riguardo l'importo totale del servizio e consentire un confronto univoco tra le varie offerte e sono:

- a. rapportati in funzione delle ore di servizio svolte;
- b. rapportati in funzione del numero di cani;
- c. a canone

#### Art. 10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO - VARIANTI

1. Fatto salvo l'assolvimento degli obblighi prestazionali descritti nel presente Capitolato, l'Appaltatore si assume i seguenti obblighi:

- a) trasmettere alla Comunità tutte le informazioni così come previsto dal presente Capitolato;
- b) mettere a disposizione il personale ed i mezzi idonei per l'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato;
- c) modificare, su richiesta della Comunità, gli orari di apertura del Canile, con un preavviso non inferiore a 15 giorni;
- d) garantire, con un preavviso non inferiore a 48 ore, delle aperture straordinarie del Canile;
- e) avere cura dei beni e delle attrezzature affidate curandone la pulizia, l'igiene, la manutenzione ordinaria e la prevenzione dei danni da gelo, infiltrazioni, ecc.

2. L'Appaltatore potrà proporre alla Comunità Montana, la quale si riserverà comunque ogni decisione al riguardo, variazioni alle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.

3. Per tutta la durata dell'appalto la Comunità Montana può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione, la riduzione o la modifica degli stessi per:

- a) adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari eventualmente emanate



- e/o adottate durante il corso di validità del contratto d'appalto;
- b) razionalizzazione del servizio;
  - c) sperimentazione e ricerca.

4. Nel periodo dell'appalto i servizi potranno pertanto modificarsi fino al 10% (in più o in meno) dei dati posti alla base quantitativa in sede di offerta (es. numero ore). L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi, per i prezzi stabiliti in sede di offerta, senza poter avanzare alcuna richiesta aggiuntiva.

5. Ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2240/1923, la Ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle richieste di modifica, estensione o di riduzione dei servizi appaltati sino al 20% del valore contrattuale, alle stesse condizioni offerte in sede di appalto, con conseguente variazione del corrispettivo da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari contrattuali, se disponibili o sulla base di prezzi per servizi simili.

6. Sarà facoltà della Comunità chiedere all'Appaltatore di estendere il servizio ad altri Comuni della Regione. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi, per i prezzi stabiliti in sede di offerta, senza poter avanzare alcuna richiesta aggiuntiva.

7. L'Appaltatore si assume altresì l'obbligo di effettuare altri eventuali servizi accessori non specificatamente previsti dal presente Capitolato al costo che verrà quantificato di volta in volta in accordo tra le parti.

8. Le eventuali variazioni dei servizi e/o dei quantitativi non potranno essere adottate a motivo di risoluzione contrattuale.

#### Art. 11. PAGAMENTO DEL SERVIZIO – RITENUTA OBBLIGATORIA

1. Il corrispettivo da liquidare all'Appaltatore sarà determinato e fatturato alla fine di ciascun mese di riferimento con le modalità indicate dall'art. Art. 9 e dall'Art. 47 in base ai prezzi offerti in sede di gara.

2. Le fatture dovranno pervenire tra il 1° e il 15° giorno successivo al mese di riferimento e i pagamenti saranno effettuati dalla Comunità Montana entro 30 giorni dall'avvenuta verifica di regolarità del servizio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa al servizio medesimo.

3. Ai fini della liquidazione delle fatture l'appaltatore è tenuto a comunicare tutte le informazioni inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali subappaltatori, per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, integrazioni e circolari attuative.

4. Qualora sia accertata una situazione di non regolarità contributiva, sarà diritto della Comunità Montana sospendere i pagamenti in corso all'appaltatore, fino a quando l'aggiudicatario, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di legge.

5. Analogamente, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e succ. modifiche, qualora venisse riscontrata una situazione di non regolarità fiscale sarà diritto della Comunità Montana sospendere i pagamenti in corso all'appaltatore, fino a quando, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di legge.

6. In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse pro-quota dalle imprese associate. Si precisa che a prescindere dalla ripartizione dei servizi all'interno del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, si procederà a liquidare il corrispettivo a ciascuna impresa



del Raggruppamento.

7. A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, si opera sull'importo netto progressivo del corrispettivo una ritenuta dello 0,50%; qualora l'Appaltatore trascuri alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo formato da detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

L'importo della ritenuta e l'importo netto a pagare andranno evidenziati in fattura come di seguito specificato:

- totale servizi: X
- totale ritenuta a garanzia: 0,5% di X
- totale fattura : 100 + imposte
- netto a pagare: totale fattura – totale ritenuta

8. In caso di insufficienza del fondo si provvederà ad effettuare un'ulteriore congrua ritenuta sui pagamenti, sempre senza pregiudizio dei sequestri che, come sopra, fossero già stati concessi a favore di altri creditori.

9. Prima del collaudo/verifica di conformità finale e della scadenza dell'appalto l'Appaltatore dovrà presentare i certificati degli istituti assicurativi e previdenziali dai quali risulti l'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito. In caso di subappalto tale documentazione va prodotta anche da ogni subappaltatore.

#### Art. 12. TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. La Società aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

2. Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta legge.

3. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

4. La Stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese mandanti, sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

#### Art. 13. REVISIONE DEI PREZZI

1. Tutti i prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili per un anno dalla data di inizio dell'appalto.

2. Successivamente, i prezzi unitari verranno rivalutati con cadenza annuale con le modalità previste dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006.

3. In mancanza della determinazione dei costi standardizzati per lo specifico servizio da parte



dell'Osservatorio dei contratti pubblici si applica una percentuale pari al 100% dell'indice ISTAT FOI (indice annuale del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati calcolato tra il mese di avvio del servizio e il mese corrispondente dell'anno successivo).

#### Art. 14. TITOLARITÀ DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore è il soggetto idoneo allo svolgimento del servizio scelto dalla Comunità Montana ed anche per tale motivo è vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Stazione Appaltante.

#### Art. 15. SUBAPPALTO

1. E' consentito il subappalto del servizio alla condizioni indicate all'art. 118 del D.lgs. 163/06.
2. E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
3. E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo affidatario al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e i requisiti di idoneità professionale.
5. Non costituisce subappalto il noleggio straordinario di automezzi e/o di attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'Appaltatore e sotto piena responsabilità dello stesso.

#### Art. 16. RAPPRESENTANZA

1. L'Appaltatore deve farsi rappresentare da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali alla quale deve conferire il potere necessario per garantire l'esecuzione del servizio oggetto del Capitolato.
2. Il nominativo deve essere comunicato alla Comunità Montana al momento della stipula del contratto.
3. L'incaricato dovrà risultare sempre reperibile dalla Comunità Montana.

#### Art. 17. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

1. È consentito il raggruppamento di imprese secondo le disposizioni contenute nell'art. 37 del D.lgs. 163/06. In ogni caso, dovrà essere indicato per iscritto il nominativo della persona fisica - rappresentante legale della ditta e similare - quale responsabile personalmente della corretta



esecuzione del servizio in oggetto.

2. Ai sensi dell'art. 275 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006 la mandataria dovrà eseguire le prestazioni previste dal presente appalto in misura maggioritaria.

#### Art. 18. RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

1. L'Appaltatore è responsabile verso la Comunità Montana del buon andamento dei servizi, del buon uso e della conservazione del materiale di proprietà dell'Ente o dei Comuni avuto in consegna, nonché del lavoro e del comportamento del proprio personale.

2. Ogni responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero derivare nello svolgimento dei servizi a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'Appaltatore, o ad animali e cose, causati dal personale del medesimo o dagli animali, dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore. In caso di danni, l'Appaltatore sarà obbligato a darne immediatamente comunicazione alla Comunità Montana, fornendo dettagli particolari.

3. L'Appaltatore è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa a totale copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio per danni a cose e a persone, compresi i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sollevando la Comunità Montana ed i Comuni da qualsiasi pretesa, azione o responsabilità conseguente. La polizza assicurativa dovrà prevedere la copertura anche per danni causati a cose e a persone dagli animali ospitati.

4. La polizza dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice ed ottenere la preventiva approvazione della Comunità Montana.

5. La polizza dovrà riportare l'impegno dell'assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Comunità entro 10 giorni eventuali carenze di coperture assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

6. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) che verso i prestatori di lavoro (RCO) non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 per ogni singolo e possibile evento. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O anche per l'attività del subappaltatore.

7. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico.

#### Art. 19. GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/06, l'aggiudicatario, pena la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.lgs. 163/06, è altresì obbligato a costituire garanzia fideiussoria di esecuzione.

2. L'importo delle garanzie, e del loro eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di



qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

3. Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni eventuale controversia e/o pendenza, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale entro 30 giorni dall'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione resa ai sensi dell'art. 325 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006.

4. Nessun interesse è dovuto all'appaltatore sulle somme e sui valori eventualmente costituenti il deposito cauzionale.

#### Art. 20. SPESE

1. Qualsiasi spesa, anche se non specificatamente menzionata negli articoli del presente Capitolato, salvo quelle diversamente ed espressamente previste e autorizzate, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, nessuna esclusa od eccettuata, siano esse spese, tributi diretti o indiretti, ad eccezione dell'IVA.

2. Non sarà rimborsato nulla all'Appaltatore nel caso in cui questo, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi o supplementari da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati o richiesti per iscritto o tramite altri sistemi informatici che garantiscano la tracciabilità delle richieste, dalla Comunità Montana.

3. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata.

4. Entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario.

5. Tutte le spese relative all'organizzazione dei servizi (mezzi, attrezzature, personale, ecc.) sono a carico dell'Appaltatore, il quale nel formulare l'offerta dovrà aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi ritenendola remunerativa per tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri e gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti.

#### Art. 21. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si potesse altrimenti provvedere, ciascun Sindaco di ogni Comune può emettere ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, affinché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente, nell'ambito del proprio territorio, delle proprie competenze e comunque previo parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali.

2. Tali ordinanze saranno emesse ai sensi del T.U.L.S.

### *TITOLO II – DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO*



## Art. 22. LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il servizio viene svolto all'interno del Canile Comprensoriale di Tolmezzo, situato in via degli Artigiani a Tolmezzo e interessa il territorio dei seguenti Comuni:

- Amaro - Ampezzo – Arta Terme - Cavazzo Carnico - Cercivento – Comeglians – Enemonzo - Forni Avoltri – Forni di Sopra – Forni di Sotto - Lauco - Ligosullo - Ovaro – Paluzza – Paularo – Prato Carnico - Preone - Ravascletto – Raveo – Rigolato - Sauris – Socchieve - Sutrio - Tolmezzo - Treppo Carnico - Verzegnis - Villa Santina e Zuglio;
- Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzona, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio;
- Osoppo.

2. **L'Appaltatore è pertanto obbligato a dotarsi di mezzi idonei, atti a garantire l'erogazione dei servizi di cattura.**

3. L'Appaltatore si considera, all'atto dell'affidamento del servizio a perfetta conoscenza del territorio sul quale tale servizio dovrà essere espletato, avendo visionato località, strade interessate, limiti e divieti di circolazione e confini relativi.

## Art. 23. DIREZIONE – VIGILANZA E CONTROLLI SUL SERVIZIO

1. I servizi affidati in appalto saranno diretti a cura dell'Appaltatore, che dovrà costantemente contattare l'ufficio della Comunità Montana preposto al servizio per riferire sugli stessi e prendere eventuali disposizioni.

2. Il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme di Capitolato è esercitata dall'Ufficio preposto della Comunità Montana.

3. L'Appaltatore dipenderà direttamente ed esclusivamente per tutte le disposizioni riguardanti l'esecuzione dei servizi appaltati dall'Ufficio preposto della Comunità Montana.

4. Ciascun Comune nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità potrà comunque esercitare la vigilanza sul regolare svolgimento del servizio, segnalando alla Comunità Montana eventuali carenze o disfunzioni o irregolarità nella gestione.

5. Sarà compito del Comune informare tempestivamente la Comunità Montana su ogni qualsivoglia circostanza che rechi ostacolo o impedimento alla normale esecuzione del servizio.

6. La Comunità Montana provvederà, anche su segnalazione degli incaricati comunali (Ufficio Tecnico e/o Polizia Municipale) ad impartire le opportune direttive atte a garantire la migliore esecuzione dei servizi da parte della Ditta appaltatrice nonché l'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

7. La Comunità Montana potrà provvedere al controllo dei servizi anche a mezzo di soggetti terzi, appositamente incaricati.

8. La Comunità Montana potrà pertanto disporre, in qualsiasi momento, ispezioni delle attrezzature, dei locali di servizio e di quant'altro attiene all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

9. La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire tutta la necessaria collaborazione nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti.



#### Art. 24. VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Ai sensi dell'art. 312 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006 si darà corso alla verifica di conformità finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali:

- a. Verifiche documentali: con cadenza annuale la Comunità Montana provvederà alla verifica dei principali elementi documentali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - i. procedimenti relativi all'applicazione delle penali contrattuali;
  - ii. caratteristiche delle attrezzature impiegate con particolare riguardo agli standard ambientali ed al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza;
  - iii. rispetto della disciplina in materia di subappalti;
  - iv. verifica del rispetto della tempistica di esecuzione dei servizi;
- b. Verifiche ispettive a campione con cadenza annuale si darà corso ad una campagna di verifiche ispettive a campione nei luoghi di esecuzione del servizio, verificando anche le attrezzature utilizzate. Il numero di verifiche ispettive sarà definito dalla Comunità Montana in numero non inferiore a due per ciascuna annualità contrattuale. Le verifiche saranno eseguite senza preavviso all'Appaltatore che avrà comunque facoltà di presenziare con un proprio incaricato.

#### Art. 25. ADEMPIMENTI COMUNITÀ MONTANA

1. La Comunità Montana si impegna, oltre al pagamento dei servizi ai prezzi pattuiti a:
  - a. garantire la manutenzione straordinaria, la sostituzione o l'integrazione delle attrezzature presenti all'interno del Canile e di proprietà della Comunità Montana;
  - b. provvedere e segnalare tempestivamente ai Comuni serviti le anomalie riscontrate e, sentite le parti, adottare tutti i provvedimenti necessari;
  - c. promuovere soluzioni innovative al servizio;
  - d. indire periodicamente riunioni con l'Appaltatore, per le verifiche della qualità dei servizi erogati, con l'eventuale presenza dell'Azienda e delle amministrazioni comunali;
  - e. promuovere in collaborazione con l'Appaltatore, iniziative atte a ridurre qualsiasi tipo di inquinamento;
  - f. aggiornare la documentazione relativa alla consistenza del servizio.

#### Art. 26. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI – COSTI DELLA SICUREZZA.

1. Fatti salvi gli adempimenti di legge in materia di sicurezza dei lavoratori si precisa fin d'ora che la Ditta Appaltatrice dovrà:

- a. fornire le proprie osservazioni/integrazioni alla bozza di documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che sarà redatta dalla Stazione Appaltante;
- b. consegnare alla Comunità Montana, prima dell'inizio del servizio, il proprio Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del art. 28 e seguenti del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- c. redigere il verbale di riunione di inizio appalto con sopralluogo congiunto, presso il canile comprensoriale di Tolmezzo, da sottoscrivere tra i rappresentanti della Stazione Appaltante e della Ditta Appaltatrice.

2. Fatti salvi i contenuti del DUVRI si evidenzia fin d'ora che nell'ambito del presente appalto si



considerano le seguenti interferenze:

- a. accesso al Canile da parte di altre ditte che effettuano per conto della Comunità o del Comune di Tolmezzo lavori e/o servizi;
- b. accesso al Canile da parte dell'utenze del servizio;
- c. accesso al Canile da parte degli incaricati dei Comuni, della Comunità Montana, dell'Azienda, dei volontari e delle associazioni di volontariato.

3. Per le interferenze sopra evidenziate i rischi consistono in:

- morsicature, graffi;
- caduta di materiali dall'alto;
- caduta in piano o da rampe e scale;
- rumore.

4. Le misure idonee alla prevenzione dei rischi sono preliminarmente individuate in:

- a. riunioni periodiche con l'Appaltatore;
- b. visita periodica ai siti da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
- c. formazione e informazione periodica degli operatori;
- d. utilizzo di specifica segnaletica di sicurezza (indicazione del relativo rischio/pericolo temporaneo);
- e. sfasamento spaziale o almeno temporale delle lavorazioni onde eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- f. utilizzo di DPI da parte dei soggetti obbligati.

5. I costi della sicurezza legati alla prevenzione dei rischi interferenziali sono così determinati:

- a. riunione di inizio appalto con sopralluogo congiunto per informazione sulle caratteristiche della sede interessata dal servizio: € 160,00; [4 ore x 40,00 €/h];
- b. riunioni periodiche di aggiornamento (ciascun anno successivo al primo): € 640,00; [4 ore x 40,00 €/h/anno]
- c. riunioni di formazione/informazione personale dell'Appaltatore: € 320,00/anno;
- d. segnaletica di sicurezza per l'uso durante eventuali lavorazioni interferenti: € 120,00/anno. [n. 3 cartelli mobili x 40,00 €/cad./anno]
- e. acquisto DPI: € 500,00/anno

pertanto i costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono:

- per il primo anno: € 1.100,00;
- per ciascun anno successivo al primo: € 1.100,00.

6. L'importo complessivo dei costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenze relativo al periodo 01.03.2014 al 28.02.2016 risulta pari a € 2.200,00. In caso di estensione del servizio i costi relativi al periodo 01.03.2016 - 28.02.2017 ammontano a € 1.100,00. In totale i costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenze relativi al periodo di appalto (compresa eventuale proroga) ammontano ad € 3.300,00.

7. La liquidazione dei costi della sicurezza di cui al presente articolo all'Appaltatore avverrà al termine di ciascuna annualità di servizio previa presentazione, a cura dell'Appaltatore stesso, di una relazione da cui risultino le azioni messe in atto per dare attuazione alla prevenzione dei rischi interferenziali nonché il relativo rendiconto economico comprensivo delle spese vive sostenute. La liquidazione rimane subordinata all'approvazione della relazione da parte della Comunità Montana.



## PARTE II - ATTREZZATURE E PERSONALE

### Art. 27. PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO.

1. L'Appaltatore è "detentore" così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera b) della L.R. n. 20/2012.
2. In quanto "detentore" l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 20/2012.
3. Durante la propria attività inoltre l'Appaltatore è tenuto ad osservare i seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza dei lavoratori, della collettività, dei singoli e degli animali;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) deve essere garantito il rispetto delle norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi e la prevenzione di incidenti;
  - d) deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni medico-veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione ed il contagio delle malattie infettive.

### Art. 28. PERSONALE IN SERVIZIO

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà quindi avere "in forza", alla data di inizio del servizio, il personale necessario per garantire il puntuale, corretto e regolare espletamento dei servizi secondo le disposizioni e prescrizioni del presente Capitolato.
2. L'Appaltatore, all'avvio del servizio, dovrà fornire alla Comunità Montana l'elenco del personale (generalità, livello, anzianità, numero di giorni alla settimana in cui il personale stesso viene impiegato, le attività che verranno da esso eseguite) e le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente segnalate di volta in volta.
3. L'Appaltatore è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nell'esecuzione del servizio, e se cooperativa, nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria nella località in cui esso si svolge, nonché di quelle risultanti da modifiche ed integrazioni successive alla data dell'offerta; è inoltre tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto alla completa ed incondizionata osservanza del sopracitato C.C.N.L. e degli altri contratti di settore.
5. L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.
6. L'Appaltatore deve prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro del personale addetto o all'esecuzione dei servizi, sia cercando di ridurre la fatica fisica sia e soprattutto nel metterlo in condizioni di operare correttamente ed in sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in



materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nonché salvaguardarne la dignità personale.

7. E' fatto obbligo di comunicare alla Comunità Montana eventuali provvedimenti sanzionatori emanati dall'autorità competente al controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

8. Il personale dell'Appaltatore in quanto incaricato di pubblico servizio è tenuto ad un comportamento irreprensibile.

9. Il personale non potrà richiedere e/o accettare compensi in denaro da parte dell'utenza se non nei casi previsti dal presente Capitolato e espressamente autorizzati dalla Comunità Montana. Il personale potrà invece accettare donazioni consistenti in alimenti da somministrare agli animali o in attrezzature ad esclusivo utilizzo degli animali ospitati (es. coperte, ciotole, cucce, guinzagli e museruole).

10. L'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà fornire, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore impiegato (compreso il personale dei subappaltatori) contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e corredato di numero di matricola e fotografia formato tessera; detto tesserino dovrà essere adeguatamente esposto, onde poter essere agevolmente rilevabile da terzi.

11. L'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà fornire al personale abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione personale, provvedere al lavaggio e sterilizzazione degli abiti ed attrezzature che lo richiedano, il tutto in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro.

12. Il personale dell'Appaltatore dovrà rendere note le proprie generalità all'utente che ne facesse richiesta.

#### Art. 29. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto e per tutta la durata del medesimo l'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio legale presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo in via degli Artigiani.

2. L'Appaltatore dovrà dotare il Canile di:

- telefono fisso, presidiato nelle ore di servizio;
- apposita segreteria telefonica attiva nelle altre ore;
- telefax attivo tutti i giorni, 24 ore su 24;
- casella di posta elettronica (e-mail);
- postazione informatica connessa a internet. L'Appaltatore dovrà lasciare libero accesso internet al personale dell'Azienda.

3. Presso tale ufficio deve essere presente personale qualificato e responsabile, idoneo a ricevere le comunicazioni, gli ordini di servizio e le disposizioni in genere impartite dalla Comunità Montana. Tali comunicazioni, ordini e disposizioni si intendono, a tutti gli effetti ed ai fini dell'appalto, come inviate direttamente all'Appaltatore medesimo.

4. Il personale di cui sopra, alle dipendenze dell'Appaltatore, deve anche essere tecnicamente e responsabilmente in grado, all'occorrenza, di assumere i necessari provvedimenti operativi in sostituzione dell'Appaltatore stesso, fermo restando la responsabilità di quest'ultimo di fronte alla



Comunità Montana per eventuali errori e/o omissioni commessi da tale personale.

5. L'Appaltatore si obbliga a fornire la reperibilità 24 ore su 24 tramite telefono cellulare di un proprio responsabile nel medesimo orario suindicato per le comunicazioni di servizio e in qualsiasi momento per la gestione di eventuali situazioni di emergenza e particolare urgenza.
6. La persona incaricata dovrà essere dotata di poteri decisionali al fine di rendere immediate le eventuali disposizioni impartite.
7. In caso di raggruppamento di imprese (art. 37 del D.lgs. 163/2006) il referente dovrà essere dotato di poteri decisionali per tutte le ditte partecipanti al raggruppamento.
8. In caso di avvicendamento o di assenza prolungata per malattia, ferie, ecc. della persona incaricata la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto.
9. L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la presenza su tutti i mezzi impiegati nei servizi di cui al presente Capitolato di un telefono cellulare (telefonia mobile) dotato di fotocamera al fine di assicurare la reperibilità dell'addetto al servizio in qualsiasi momento della giornata lavorativa, garantire e documentare la tempestiva segnalazione di situazioni e fatti rilevanti ai fini del corretto espletamento del servizio.

#### Art. 30. OBBLIGO DI ADEGUATEZZA DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare e conforme funzionamento di tutti i servizi appaltati, tenendo costantemente adibito ad essi il personale ed i mezzi idonei necessari, così come previsto ed esplicitato al momento della offerta; pertanto, l'effettuazione dei periodi di ferie, le assenze per malattie, gli infortuni od altro non dovranno incidere sulla loro esecuzione. Dovrà quindi essere cura dell'Appaltatore, a seguito di temporanea carenza od indisponibilità di personale, garantire comunque la regolare continuità dei servizi appaltati, senza alcun onere aggiuntivo per la Comunità Montana.
2. Anche in caso di manutenzione o riparazione per guasto di un mezzo la Ditta Appaltatrice dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sostituzione immediata: l'inottemperanza è considerata inadempienza ai sensi del presente Capitolato.

#### Art. 31. ATTREZZATURE OBBLIGATORIE

1. L'Appaltatore dovrà essere in possesso delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti idonei, ai sensi della normativa vigente, alla prestazione del servizio oggetto del Capitolato.
2. L'Appaltatore dovrà garantire per la durata dell'appalto mezzi ed attrezzature in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti. L'utilizzo di attrezzature non idonee o che creino intralcio alla viabilità, dispersione e/o imbrattamento dell'ambiente con rifiuti e/o liquami, sarà oggetto di applicazione delle penali, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.

#### Art. 32. AUTOMEZZI: PRESCRIZIONI



1. Gli automezzi utilizzati devono risultare idonei all'uso, in regola con le norme della circolazione stradale e rispettare le vigenti norme in materia di inquinamento ambientale.
2. I mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno risultare in regola con lo standard europeo sulle emissioni EURO 5.
3. L'Appaltatore dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei servizi affidati in appalto, mezzi e attrezzature di sua proprietà ovvero nella sua legittima disponibilità; l'utilizzo dei mezzi è esclusivo per i servizi appaltati dalla Comunità Montana.
4. L'Appaltatore prima dell'avvio del servizio dovrà trasmettere le informazioni riguardanti i mezzi utilizzati: es. targa, data immatricolazione, revisione, capacità, portata, documentazione per il trasporto di animali vivi, ecc.
5. Ogni variazione dei dati sopra riportati va tempestivamente comunicata alla Comunità Montana.
6. La Comunità Montana si riserva di richiedere in ogni momento copia del libretto di circolazione dei mezzi.
7. Le operazioni di trasferimento dovranno avvenire impiegando veicoli appositamente ed esclusivamente destinati in perfetta efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi dovranno essere rispondenti alla normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche di danni causati a terzi dall'animale trasportato.
8. I veicoli dovranno essere dotati di apposte placche identificative recanti il logo della Comunità Montana della Carnia, la dicitura "servizio cattura animali vaganti" ed il nominativo del gestore del servizio.
9. Con riferimento alle caratteristiche tecniche dei mezzi, varranno le disposizioni di cui al regolamento (CE) 1/2005, all'Accordo Stato Regioni del 20.03.2008 e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.
10. **Nel periodo invernale i mezzi impiegati dall'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere sempre dotati di pneumatici antineve e in caso di neviccate dovranno essere dotati e utilizzare, qualora necessario, le catene.**



## PARTE III - MODALITA' DI ESPLETAMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 33. SERVIZI PREVISTI DALL'APPALTO

1. Lo svolgimento del servizio si articola in:

**Servizi Ordinari**: che costituiscono elemento di valutazione delle offerte e si effettuano secondo quanto indicato di seguito:

- la gestione del Canile Comprensoriale di Tolmezzo e dell'annesso gattile così come descritto all'Art. 40
- il servizio di cattura dei cani e altri animali di affezione vaganti, randagi o incustoditi così come descritto all'Art. 41
- promozione dell'affido così come descritto all'Art. 42.

**Servizi Supplementari**. La Comunità si riserva di chiedere interventi straordinari la cui esecuzione sia compatibile con le funzioni richiedibili al personale dell'Appaltatore e possibili con i mezzi in possesso della stessa.

#### Art. 34. DIVIETI

1. Nell'ambito delle prestazioni rese è fatto divieto di:

- accettare all'interno del Canile animali i cui proprietari/detentori non appartengono a Comuni convenzionati di cui all'Art. 22;
- catturare cani in Comuni diversi da quelli convenzionati di cui all'Art. 22;
- svolgere attività di allevamento all'interno del Canile;
- far partorire gli animali all'interno del Canile. L'unica eccezione ammessa è per i cani catturati già in stato di gravidanza.

#### Art. 35. ENTITÀ DEL SERVIZIO

1. Il numero medio annuo di **cani gestiti nel Canile** nell'ambito dei Comuni interessati dall'appalto ammonta, per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2012, complessivamente pari a: **20**.

2. Il numero di **cani censiti** dall'Azienda, alla data del 30.09.2013, ripartita per Comune, è riportata nell'allegato 1.

3. Il numero di **catture** effettuate dal 01.01.2012 al 31.12.2012 è il seguente: **114** (di cui n. 50 catture hanno avuto come esito la restituzione ai proprietari. I restanti 64 cani catturati erano privi di microchip). Il numero delle catture, ripartito per Comune, è riportato nell'allegato 2. Sempre nel periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 n. **24** cani sono stati consegnati da privati o Enti/Organi di Polizia direttamente presso il Canile.

4. Il numero delle **adozioni** effettuate dal 01.01.2012 al 31.12.2012 è il seguente: **110**.



5. I kg di **spoglie** smaltite dal 01.01.2012 al 31.12.2012 è il seguente: **4060**.

6. I quantitativi di cui sopra potranno essere altresì soggetti nel tempo a variazioni di entità anche superiori al 20%, in più o in meno.

## TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 36. RAPPORTI CON L'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARIA N. 3 "ALTO FRIULI"

1. L'Azienda assicura, per quanto di competenza, l'espletamento di tutte le funzioni ed obblighi derivanti dall'applicazione della L.R. 11.10.2012, n. 20 e delle vigenti normative in materia e:

- sovrintende, regolamentando e disciplinando il servizio di cattura di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 11.10.2012, n. 20;
- vigila affinché le operazioni di cattura e di trasporto avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione;
- riferisce sull'andamento del servizio e propone i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo;
- collabora con la Comunità Montana alla regolamentazione e al monitoraggio delle operazioni di affidamento dei cani.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 36 della L.R. 11.10.2012, n. 20, l'Azienda mette a disposizione un responsabile sanitario dedicato all'assistenza veterinaria anche per il reparto di custodia permanente, di cui al successivo Art. 40. Eventuali interventi chirurgici specialistici verranno concordati di volta in volta dal responsabile sanitario stesso e dalla Comunità Montana, in base alla gravità e alla necessità. L'assistenza veterinaria comprenderà anche l'acquisto e la gestione (compreso lo smaltimento) di tutti i farmaci.

3. L'Appaltatore dovrà:

- adeguarsi a tutte le indicazioni e prescrizioni che verranno impartite dall'Azienda;
- adeguarsi in particolare a tutte le disposizioni riguardanti il servizio di cattura di cui al successivo Art. 41;
- comunicare all'Azienda casi di sofferenza, l'eventuale sospetta insorgenza di malattie trasmissibili all'uomo o morte degli animali in custodia;
- collaborare con l'Azienda nella cura e nell'abbattimento degli animali;
- contenere gli animali durante tutti gli interventi. L'Appaltatore infatti dovrà, durante l'orario di apertura dell'ambulatorio da parte dell'Azienda, svolgere attività di contenimento degli animali e controllo dell'utenza.

### Art. 37. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'Appaltatore deve rispettare quanto indicato dal "Regolamento per i volontari del canile comprensoriale di Tolmezzo" approvato con Provvedimento dell'Amministratore Temporaneo n. 33/AT del 25.02.2013 e successive modifiche o integrazioni. In particolare:

- deve permettere alle associazioni animaliste e ai volontari di operare presso il Canile;
- non deve permettere alle associazioni animaliste di avere la propria sede presso il Canile;
- deve provvedere alla compilazione del registro dei volontari operanti all'interno del Canile;



2. L'Appaltatore deve inoltre dare informazione dei decessi degli animali all'interno del Canile e della loro causa ai volontari che operano nel Canile mediante comunicazione scritta entro 24 ore. Entro 24 ore successive alla comunicazione, i volontari hanno diritto di richiedere accertamenti o l'autopsia a loro spese.
3. Le soppressioni per gravi e incurabili malattie sono proposte dall'Azienda e concordate con i volontari che operano nel Canile.
4. L'Appaltatore deve collaborare con i volontari e le associazioni animaliste per promuovere l'affido dei cani ospiti così come stabilito dal successivo Art. 42.

**Art. 38. ORARIO DI SERVIZIO – GESTIONE DEL CANILE**

1. Il servizio di gestione del canile dovrà essere svolto tutti i giorni dell'anno, incluse le domeniche e i giorni festivi.
2. L'Appaltatore deve rispettare il seguente orario di servizio:

	<b>MATTINO</b>	<b>POMERIGGIO</b>
lunedì	08.00-12.00	14.00-17.00
martedì	08.00-12.00	14.00-17.00
mercoledì	08.00-13.00	
giovedì	08.00-12.00	14.00-17.00
venerdì	08.00-12.00	14.00-17.00
sabato	08.00-12.00	
domenica	09.00-12.00	

3. L'Appaltatore, conformemente anche a quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009 e dalla successiva nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 19.11.2009 prot. 29835/SPS-VETAL, deve rispettare il seguente orario di apertura al pubblico:

	<b>MATTINO</b>	<b>POMERIGGIO</b>
lunedì	11.00-12.00	15.00-17.00
martedì		
mercoledì	09.00-12.00	
giovedì		
venerdì	11.00-12.00	15.00-17.00
sabato	09.00-12.00	
domenica		

4. Nelle ore di chiusura della struttura l'Appaltatore deve prevedere un servizio di pronta disponibilità - reperibilità per interventi di emergenza con copertura di 24 ore su 24. La reperibilità deve essere garantita utilizzando apparecchiature adeguate quali telefoni cellulari di proprietà dell'Appaltatore. La reperibilità costituisce parte integrante del servizio e pertanto l'impossibilità di contattare l'operatore è considerato come mancato rispetto degli obblighi contrattuali, ed espone pertanto alle penali specificatamente trattate all'Art. 49 del presente Capitolato.
5. Per il servizio di pronta disponibilità - reperibilità di cui al comma precedente, sarà riconosciuta una maggiorazione del 30 % sui prezzi unitari di aggiudicazione.



6. In presenza di situazioni eccezionali la Comunità Montana potrà autorizzare modifiche dell'orario stabilito.

#### Art. 39. ORARIO DI SERVIZIO – SERVIZIO DI CATTURA

1. Il servizio di cattura dovrà essere svolto tutti i giorni dell'anno, incluse le domeniche e i giorni festivi.

2. L'Appaltatore deve prevedere un servizio di pronta disponibilità - reperibilità con copertura di 24 ore su 24 ed intervento immediato. La reperibilità deve essere garantita utilizzando apparecchiature adeguate quali telefoni cellulari di proprietà dell'Appaltatore. La reperibilità costituisce parte integrante del servizio e pertanto l'impossibilità di contattare l'operatore è considerato come mancato rispetto degli obblighi contrattuali, ed espone pertanto alle penali specificatamente trattate all'Art. 49 del presente Capitolato.

### **TITOLO III – SERVIZI ORDINARI**

#### Art. 40. GESTIONE DEL CANILE COMPENSORIALE DI TOLMEZZO

1. La struttura del Canile Compensoriale di Tolmezzo è costituita da:

- edificio in muratura comprendente un ufficio, depositi, servizi igienici, ambulatorio, sala d'aspetto, impianti elettrici e termoidraulici e un locale attrezzato per la preparazione del cibo;
- edificio in muratura comprendente deposito e cella frigorifera;
- n. 4 box appartenenti al "*reparto contumaciale*" (ogni box potrà ospitare massimo 1 cane, salvo diversa autorizzazione dell'Azienda);
- n. 12 box appartenenti al "*reparto custodia permanente*" (ogni box potrà ospitare massimo 2 cani);
- n. 8 box appartenenti al "*reparto pensione*" (ogni box potrà ospitare massimo 2 cani). Il numero di box da adibire a "*reparto pensione*" varia a seconda della disponibilità di box del "*reparto custodia permanente*". Dovranno essere sempre disponibili almeno n. 2 box liberi per ospitare i cani catturati;
- area sgambatura (in fase di realizzazione);
- gattile (in fase di adeguamento struttura).

2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere i locali ed annessi impianti della struttura del Canile nella condizione, forma e stato di fatto in cui verranno consegnati all'inizio del servizio e a custodire ed utilizzare con diligenza tutte le attrezzature fornite dalla Comunità Montana che dovranno essere restituite nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate, salvo il normale deperimento d'uso. Qualora la Comunità Montana riscontri danni imputabili all'Appaltatore si riserva la facoltà di rivalersi sul medesimo. Al momento dell'aggiudicazione della gara e della consegna del Canile all'Appaltatore, verrà redatto un verbale di consistenza patrimoniale controfirmato da entrambe le parti.

3. La Comunità Montana metterà a disposizione dell'Azienda l'ambulatorio, la sala d'aspetto, i servizi igienici e il reparto contumaciale per gli interventi di competenza dell'Azienda stessa.

4. Presso il Canile possono essere ospitati:

- i. prioritariamente cani vaganti, randagi o incustoditi catturati, secondo le modalità previste al



- successivo Art. 41 del presente Capitolato;
- ii. cani in caso di rinuncia alla loro proprietà, previa autorizzazione dell’Azienda.  
I cani devono essere collocati, a cura e spese dell’Appaltatore, presso il “*reparto contumaciale*” del Canile per l’espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando l’ingresso nell’apposito registro predisposto dalla Comunità Montana e compilando la scheda anagrafica anch’essa predisposta dalla Comunità Montana.  
I cani ritirati devono permanere nel “*reparto contumaciale*” per i primi 10 giorni, e comunque fino a quando non siano esclusi da parte dell’Azienda elementi diagnostici riferibili a malattia infettiva, per l’opportuno periodo di osservazione sanitaria.  
I cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria di cui sopra dovranno, a cura e a spese dell’Appaltatore, essere trasferiti al “*reparto custodia permanente*” del Canile, compilando l’apposito registro predisposto dalla Comunità Montana, o avviati ad adozione secondo le modalità indicate al successivo Art. 42.
- iii. animali di affezione cui il proprietario desidera far custodire e mantenere temporaneamente all’interno del Canile.  
Gli animali ritirati devono essere collocati nel “*reparto pensione*” in attesa di successivo ritiro da parte del proprietario. Le spese inerenti la custodia e il mantenimento devono essere corrisposte dal proprietario alla Comunità Montana, precisando che il cane non potrà essere ritirato se non dietro comprovato pagamento delle somme dovute. La Comunità Montana provvederà a comunicare all’Appaltatore le tariffe da applicare.  
Gli animali devono essere accettati previa verifica di disponibilità di box all’interno del Canile, infatti dovrà essere data priorità ai cani catturati e/o oggetto di rinuncia di proprietà.
- iv. gatti secondo quanto previsto dall’art. 24 della L.R. 20/2012 e secondo le indicazioni fornite dall’Azienda;
- v. cani sequestrati;
- vi. cani oggetto di ricovero coatto per ordinanza sindacale;
- vii. spoglie di animali morti, secondo le modalità previste al successivo comma 5, lettera A punto ii;  
Nel caso in cui la struttura non sia in grado di accogliere prontamente nuovi cani, viene istituita una lista d’attesa sotto la diretta responsabilità del gestore che deve periodicamente vistarla e controllarla.

5. L’Appaltatore, attraverso il proprio personale, dovrà gestire il Canile, comprensivo dell’annesso gattile, garantendo i seguenti adempimenti:

#### A. GESTIONE DEGLI ANIMALI

- i. custodia e mantenimento degli animali ospitati,
- assicurando che i cani e i gatti dispongano costantemente di acqua fresca;
  - somministrando gli alimenti almeno una volta al giorno, in un orario compreso tra le ore 9 e le ore 10, in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale provvedendo, se del caso, a rifornire quelli che manifestassero ulteriormente necessità di cibo. Per la somministrazione degli alimenti dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazioni dell’Azienda e attuati i trattamenti terapeutici prescritti dalla stessa;
  - asportando degli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto;
  - provvedendo allo sgambatura quotidiana, per circa 1 ora, nelle apposite aree secondo un programma deciso dall’Appaltatore e preventivamente comunicato alle associazioni di volontariato, di tutti i cani, ad eccezione di quelli posti nel reparto contumaciale, ed altri casi specifici indicati dall’Azienda;
  - mantenendo le condizioni di igiene del mantello degli animali, con particolare riguardo ai cani, da realizzarsi mediante spazzolatura, tosatura, bagni ed eventuali trattamenti antiparassitari, anche con la collaborazione del personale volontario;
  - abbinando i cani che devono coabitare nello stesso box o negli stessi spazi, con la collaborazione dei volontari e dell’Azienda, tenendo conto delle caratteristiche fisiche dei



cani, dei loro caratteri e della loro "provata" compatibilità. Gli abbinamenti e l'inserimento di un nuovo cane nei box devono avvenire di mattino per consentire di verificare la compatibilità fra gli animali nell'arco della giornata. Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati all'indispensabile. I motivi degli spostamenti vanno annotati sugli appositi documenti predisposti dalla Comunità Montana;

- ii. gestione degli animali deceduti all'interno del Canile.

L'Appaltatore dovrà accettare le spoglie di cani, gatti e piccoli animali da compagnia conferiti direttamente da privati (purché scortate da certificazione di un veterinario libero-professionista ove sia indicata la causa della morte) o da Comuni, Azienda o Organi di Polizia (in caso di rinvenimento di animali sul territorio).

L'Appaltatore dovrà accettare le spoglie della fauna selvatica solo su autorizzazione dell'Azienda.

Il trasporto delle spoglie di animali verso il Canile non è soggetto ad autorizzazione. L'animale dovrà essere adeguatamente immesso in un sacco di materiale plastico idoneo alla termodistruzione e, in caso di conferimento da parte di privati, dovrà essere accettato previo versamento della tariffa come da indicazioni che verranno fornite dalla Comunità Montana.

Le spoglie degli animali morti (sia quelle conferite dai privati, sia quelle rinvenute sul territorio e sia quelle degli animali deceduti all'interno del Canile) devono essere immediatamente depositate, a cura e spese dell'Appaltatore, nell'apposita cella frigorifera presente all'interno del Canile. Il deposito dev'essere opportunamente registrato.

L'Appaltatore dovrà provvedere, periodicamente, a sue spese, allo smaltimento delle carcasse presenti all'interno della cella frigorifera in impianto di termodistruzione autorizzato, previo rilascio da parte dell'Azienda di apposita certificazione di accompagnamento delle spoglie degli animali deceduti. A seguito di ogni ritiro delle spoglie, dovranno essere consegnati alla Comunità Montana e all'Azienda copia di tutti i documenti relativi al trasporto e allo smaltimento.

Successivamente ad ogni smaltimento dovrà essere effettuato il lavaggio e la disinfezione della cella frigorifera.

## B. GESTIONE DELLE UTENZE

- i. tenere rapporti corretti nei confronti dei cittadini fornendo le informazioni richieste relative ai cani catturati ed al servizio, finalizzate a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel Canile, con le modalità descritte all'Art. 42 del presente Capitolato;
- ii. restituire i cani catturati ai proprietari che ne faranno richiesta entro 60 giorni - salvo i casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) - secondo quanto stabilito dalla normativa e dai regolamenti vigenti e conformemente a quanto previsto dal successivo Art. 41.
- iii. impegnarsi a cedere i cani catturati non reclamati dai rispettivi proprietari entro i 60 gg. successivi alla cattura - salvo i casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) - a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste;
- iv. indirizzare le utenze nelle diverse modalità di pagamento a fronte dei servizi svolti, sulla base del tariffario predisposto dalla Comunità Montana e dall'Azienda e sulla base delle indicazioni da queste fornite;
- v. vigilare sulla sicurezza degli utenti che accedono al Canile, evitando ogni contatto diretto degli utenti con animali ospitati;
- vi. contribuire alle attività di educazione sul territorio organizzate dalle Pubbliche Amministrazioni e da altri Enti ed Associazioni.

## C. GESTIONE DELLA STRUTTURA

- i. provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box e di tutti i locali del Canile (ambulatorio, deposito e preparazione alimenti, servizi igienici, area sgambatura, ufficio,



ecc...).

Le pulizie quotidiane dei box dovranno essere svolte nell'orario compreso tra le ore 10 e le ore 11, ripetendo le operazioni quando necessario, secondo le indicazioni della Comunità Montana e dell'Azienda.

Nei mesi invernali, la pulizia dei box dovrà essere effettuata senza l'uso di acqua o, nel caso in cui questa venga utilizzata dovranno essere evitati ristagni sul pavimento al fine di evitare superfici ghiacciate. Tutte le operazioni di lavaggio dei box dovranno avvenire senza la presenza dei cani all'interno della medesima area.

La disinfezione e la disinfestazione dei box dovrà essere svolta usando prodotti che consentano il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose. È fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell'ambiente. Anche in presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da utilizzarsi, deve essere effettuata ciclicamente rispettando le condizioni ambientali e i tempi biologici dei parassiti stessi.

I locali adibiti a ufficio e ambulatorio dovranno essere sempre mantenuti ben puliti e in perfetto ordine; non potranno per alcun motivo ospitare cani o gatti che avranno accesso solo all'ambulatorio per il tempo necessario agli interventi sanitari. In nessun caso potranno essere utilizzati come posto di degenza per gli animali, ma dovranno essere utilizzati in conformità alla specifica destinazione dei locali (ufficio per il disbrigo delle pratiche amministrative, accoglienza del pubblico, ecc.).

Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere mantenute pulite e igienizzate.

La pulizia dell'area di sgambatura dev'essere effettuata quotidianamente mediante l'asportazione delle feci, mentre almeno una volta ogni due mesi da aprile a settembre e quando necessario nel restante periodo dell'anno, viene effettuata la loro disinfestazione (con prodotti idonei) dagli ectoparassiti.

All'interno del Canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti;

- ii. provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura e delle pertinenze. In particolare:
- manutenzione del verde (sfalcio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da piante infestanti). Si dovrà provvedere al taglio del verde su tutta l'area di pertinenza del Canile, aree limitrofe all'accesso incluse, ogni qual volta ne sia ravvisabile la necessità ed anche a seguito di segnalazione da parte della Comunità Montana, dando seguito alla stessa entro 5 giorni lavorativi massimo, previo applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 49 del presente;
  - manutenzione delle griglie e caditoie;
  - sgombero neve e spargimento di sabbia o sale ove previsto;
  - riparazione di eventuali danni alle strutture di recinzione e chiusura delle aree;
  - messa in atto di misure di prevenzione della diffusione di insetti;
  - ripristino del materiale presente come fondo nelle aree di sgambatura.

La manutenzione ordinaria dovrà essere svolta anche all'esterno del Canile fino ad un raggio di m. 5,00 dalla recinzione della stessa;

- iii. assumere in carico tutte le spese di funzionamento del Canile (energia elettrica, riscaldamento, telefono, canoni servizio idrico, tasse e quant'altro non espressamente a carico della Comunità, impegnandosi a stipulare i relativi contratti) oltre a tutti gli obblighi imposti dalla legge per la conduzione del canile (voltura autorizzazione scarico, tenuta registro antincendio, tenuta libretto di centrale termica, ecc.).

L'Appaltatore deve mantenere all'interno di tutti i box una temperatura minima di 15 gradi centigradi.

L'Appaltatore trasmetterà su richiesta copia di tutte le relative fatture e documenti alla Comunità Montana;

- iv. dotarsi di tutte le attrezzature, mezzi, prodotti necessari all'espletamento del servizio (cucce, coperte, ciotole, guinzagli, museruole, attrezzature necessarie alla cattura e contenimento degli animali, ecc...), provvedendo alla sostituzione in caso di usura. Inoltre dovrà provvedere



all'approvvigionamento di disinfettanti e antiparassitari che dovranno venire usati sotto la sorveglianza e secondo le modalità e frequenze impartite dall'Azienda.

#### D. GESTIONE DOCUMENTALE

- i. verificare la presenza del microchip nei cani che accedono al Canile e comunicare la lettura all'Azienda per la ricerca del proprietario;
- ii. registrare, su supporto cartaceo e/o informatico, gli animali catturati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti ecc... secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare dal Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione BDR ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20/2012) e sulla base delle modulistiche predisposte dalla Comunità Montana.

La Comunità si riserva di adottare, anche a titolo sperimentale, specifici dispositivi elettronici per la gestione informatizzata del Canile.

La messa a disposizione dei dispositivi e del software nonché l'eventuale sostituzione in caso di guasto o malfunzionamento saranno a carico della Comunità.

Analogamente la Comunità garantirà la formazione del coordinatore o di altra persona alle dipendenze all'Appaltatore all'uopo designata. Tale formazione riguarderà le modalità di utilizzo dei dispositivi, le procedure di gestione dei dati e le procedure da adottare in caso di guasto/malfunzionamento delle apparecchiature.

Tutti gli oneri per la formazione e l'addestramento del personale addetto alla gestione in relazione all'utilizzo dei suddetti dispositivi ed al salvataggio, trasmissione e archiviazione dei dati sono a carico dell'Appaltatore.

Il dispositivo verrà consegnato presso il Canile un mese prima della sua adozione obbligatoria per la necessaria formazione dell'operatore: da tale momento il sistema dovrà essere progressivamente utilizzato dall'operatore fino alla totalità delle sue potenzialità.

#### Art. 41. SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI O INCUSTODITI

1. La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale addestrato. Nei primi mesi di servizio verrà fatta attività di affiancamento da parte dell'Azienda.
2. Alla cattura sovrintende l'Azienda che può regolamentarne le procedure. In tal caso l'Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni stabilite dall'Azienda.
3. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, il personale operante potrà richiedere il supporto dell'Azienda.
4. La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali che per la salute e l'incolumità pubblica.
5. Al fine di evitare stress agli animali, il trasporto dovrà essere effettuato nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del D.lgs. 25.07.2007, n. 151.
6. Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e delle necessarie attrezzature in perfetto stato di funzionamento.
7. La cattura deve essere effettuata su tutto il territorio dei Comuni facenti parte della gestione associata, garantendo la reperibilità costante 24 ore su 24 e l'intervento immediato per tutti i giorni dell'anno. La pronta e costante reperibilità costituisce parte integrante del servizio.
8. La richiesta di intervento potrà essere inviata solo ed esclusivamente dalla Comunità Montana, dagli organi di Polizia (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo



Forestale dello Stato, ecc...) e dall'Azienda.

9. Dal momento della chiamata il personale addetto dovrà essere presente nella località oggetto di segnalazione entro 20 minuti (oltre al tempo previsto per lo spostamento), dando conferma telefonica dell'arrivo sul posto al soggetto che ne ha richiesto l'intervento. In ogni caso dovrà essere garantito, se si verificasse la necessità, l'esecuzione di più interventi di cattura contemporanei rispettando i tempi citati.

10. Al termine delle operazioni di cattura e comunque entro 24 ore, l'Appaltatore comunicherà telefonicamente l'esito dell'intervento al soggetto che lo ha richiesto e via e-mail alla Comunità Montana e all'Azienda la cattura effettuata, riportando i seguenti elementi:

- data dell'intervento;
- soggetto che ha effettuato la richiesta;
- luogo;
- ora di ricezione della richiesta;
- ora di arrivo nel luogo dell'intervento;
- ora di conclusione;
- esito;
- condizioni di salute dell'animale.

11. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti, a cura e spese dell'Appaltatore, presso il "*reparto contumaciale*" del Canile per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme. L'ingresso dev'essere opportunamente registrato. I cani catturati devono permanere nel "*reparto contumaciale*" per i primi 10 giorni dalla cattura e comunque fino a quando non siano esclusi elementi diagnostici riferibili a malattia infettiva, per l'opportuno periodo di osservazione sanitaria.

12. Nel caso in cui l'animale sia ammalato o ferito il personale addetto alla cattura dovrà provvedere a richiedere tempestivamente l'intervento dell'Azienda.

13. I cani rinvenuti morti, o deceduti durante il trasporto, devono comunque essere trasferiti al Canile, al fine di provvedere all'identificazione e agli accertamenti sanitari compresa la visita da parte dell'Azienda. Le spoglie devono essere poi depositate, a cura dell'Appaltatore, nell'apposita cella frigorifera presente all'interno del Canile Il deposito dev'essere opportunamente registrato.

14. Nel caso in cui l'animale sia ferito o sia rinvenuto morto il personale addetto alla cattura effettua una ripresa fotografica.

15. L'Appaltatore dovrà provvedere, tramite la lettura del tatuaggio e/o microchip, alla ricerca del legittimo proprietario o detentore del cane ed informarlo al più presto affinché provveda al ritiro; qualora tale operazione non sia possibile potrà anche avvalersi degli organi di Polizia affinché rintraccino per quanto possibile il proprietario dell'animale.

16. Nel caso in cui venga individuato il proprietario, dovrà essere data immediata comunicazione alla Comunità Montana e all'Azienda via e-mail.

17. Nel caso in cui non venga individuato il proprietario, l'animale non potrà essere allontanato dal "*reparto contumaciale*" del Canile prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria ed effettuata la visita di controllo dell'Azienda. Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, previo parere dell'Azienda, il cane potrà essere restituito al medesimo che dovrà assicurarne la custodia in isolamento per 10 giorni presso il proprio domicilio, dopo eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed apposizione del relativo tatuaggio e/o microchip, se



mancante, da parte dell'Azienda. In ogni caso le spese inerenti la cattura, l'identificazione, la custodia e le spese per l'esecuzione degli interventi sanitari sono addebitate al proprietario cui il gestore del servizio dovrà richiederne direttamente il pagamento, previa emissione di regolare fattura, senza imputare alcuna spesa alla Comunità Montana. Le spese di cui sopra devono essere corrisposte dal proprietario al gestore del servizio contestualmente al ritiro del cane, precisando che in mancanza del pagamento l'animale non potrà essere restituito. La Comunità Montana e l'Azienda provvederanno a comunicare all'Appaltatore le tariffe e le note spese da applicare. La Comunità Montana potrà chiedere in qualsiasi momento copia delle fatture emesse.

Nel caso in cui il proprietario non venga individuato le spese di cattura verranno rimborsate all'Appaltatore dalla Comunità Montana sulla base dei prezzi indicati all'allegato 4.

18. I cani privi di codice identificativo possono essere consegnati a chi dichiarerà sotto la propria responsabilità di esserne il proprietario e potrà suffragare tale affermazione con evidenze oggettive. In tale ipotesi gli animali vengono restituiti previa iscrizione ai registri di anagrafe a spese del richiedente.

19. Qualora la restituzione non fosse possibile, i cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria di cui sopra dovranno, a cura e a spese dell'Appaltatore, essere trasferiti al "*reparto custodia permanente*" del Canile (il trasferimento dev'essere opportunamente registrato) o avviati ad affidamento temporaneo a privati che ne facciano richiesta, cui seguirà, se non reclamati entro 60 giorni dall'effettivo proprietario, definitiva adozione.

20. In questa casistica appartengono anche i cuccioli nati da cagne in ingresso presso il Canile già gravide al momento della cattura.

21. Tutte le informazioni relative agli interventi effettuati e gli animali catturati devono essere rese disponibili all'Azienda qualora ne venga fatta richiesta.

22. Viene prevista la possibilità di consegna da parte dei cittadini al personale dell'Appaltatore presso il canile di cani randagi vaganti ritrovati incustoditi e privi di identificazione previa assunzione scritta di responsabilità da parte del ritrovante, contenente le generalità dello stesso, luogo e ora di ritrovamento, dichiarazione che il cane non è di sua proprietà ed esibizione di documento di identificazione.

#### Art. 42. PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI CANI A NUOVI PROPRIETARI

1. L'Appaltatore, in collaborazione con i volontari e le associazioni animaliste, deve impegnarsi attivamente nel ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani ospiti in Canile presso i privati che ne facciano richiesta, garantendo loro anche la consulenza post adozione.

2. L'Appaltatore dovrà rispettare il regolamento disciplinante l'affidamento dei cani, che verrà emanato dalla Comunità Montana, in collaborazione con l'Azienda.

3. Le pratiche di adozione dei cani vengono seguite dall'Appaltatore in collaborazione con l'Azienda e con i volontari per quanto concerne la compatibilità fra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante.

4. L'Appaltatore può procedere ad affidare gli animali solo a soggetti che offrano garanzie di buon trattamento. Non possono essere affidati animali a:

- persone che non hanno raggiunto la maggiore età;
- persone recidive nella rinuncia di proprietà;
- soggetti riconosciuti colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali,



in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R.20/2012.

5. In tutti gli altri casi è comunque prevista una valutazione sui richiedenti da parte dell'Appaltatore, dell'Azienda e dei volontari. La valutazione dev'essere opportunamente documentata.

6. I cittadini che intendono adottare un cane, accedono liberamente al Canile negli orari di apertura al pubblico e possono essere accompagnati da volontari. I cittadini possono visionare i cani ricoverati nei box. È fatto assoluto divieto l'accesso dei cittadini all'interno del box. Su ogni box è affissa, a cure e spese dell'Appaltatore, una scheda descrittiva del cane, comprensiva di tutte le informazioni utili.

7. L'affido può essere:

- **temporaneo:** affido degli animali anche qualora non completamente concluso il periodo di potenziale rivalsa del legittimo proprietario (prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento). In tale situazione il privato identificato come affidatario dovrà essere edotto dall'Appaltatore dei termini e delle condizioni inerenti l'affidamento temporaneo e delle implicazioni ad esso correlate. Resta inteso che allo scadere del periodo di rivalsa del legittimo proprietario l'affidamento dell'animale in questione diverrà definitivo. Per la durata del periodo di rivalsa viene conservata e pubblicizzata presso il Canile una scheda descrittiva corredata da foto a colori del cane in affido temporaneo. È possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l'animale;
- **in prova:** affido per un periodo di 10 giorni entro il quale l'adottante può recedere dall'affidamento. In caso di evidenti e documentate difficoltà nell'adattamento del cane al nuovo ambiente o nell'impossibilità di gestione dello stesso, in caso di gravi disturbi comportamentali o sopraggiunti seri e documentati problemi di salute del cane o dell'affidatario, sarà possibile restituire l'animale al Canile. In questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia dell'animale risulterà essere di completa pertinenza dell'affidatario. Nel periodo di prova e nell'ipotesi che l'adozione non vada a buon fine, il cane resterà intestato al Canile.
- **definitivo:** affido degli animali qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento e siano passati i 10 giorni di affido in prova.

#### **TITOLO IV - SERVIZI SUPPLEMENTARI**

##### **Art. 43. DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI SUPPLEMENTARI**

1. Per la esecuzione dei servizi supplementari la Ditta non potrà distogliere personale e mezzi dallo svolgimento dei normali servizi ordinari previsti dal Capitolato.
2. Per l'esecuzione di tali servizi sarà riconosciuto all'appaltatore un compenso aggiuntivo.
3. Il conteggio delle ore e/o dei chilometri percorsi viene determinato tenuto conto del servizio effettivamente svolto (inizio e fine delle operazioni).
4. La Comunità Montana si riserva di forfettizzare, a regime, il costo sulla base dell'effettivo servizio richiesto.
5. L'avvio dei servizi supplementari avverrà solo dopo che il preventivo sia stato approvato dalla



Comunità Montana, che si riserva la facoltà di chiedere preventivi di confronto.

Art. 44. SERVIZI VARI IN ECONOMIA, DIVERSI, ACCESSORI, OCCASIONALI E NON, ASSIMILABILI O COMUNQUE CONNESSI AI SERVIZI IN APPALTO

1. La Comunità Montana potrà richiedere l'espletamento di servizi in economia per lo svolgimento di servizi occasionali comunque correlati ai servizi in appalto.
2. Le tipologie di servizi che l'Appaltatore è tenuto a fornire su richiesta sono le seguenti:
  - a) intervento di sola manodopera;
  - b) intervento con automezzo.
3. Salvo diverso accordo tra le parti i servizi dovranno essere eseguiti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta.



## PARTE IV - MODALITA' DI RILEVAZIONE DEL SERVIZIO E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

### Art. 45. COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare:

- a. prima dell'avvio dell'appalto:
  - i. quanto indicato all'Art. 3 del Capitolato (documentazione relativa al trasporto di animali vivi e iscrizione all'anagrafe regionale);
  - ii. il nominativo del rappresentante dell'Appaltatore (Art. 16);
  - iii. l'elenco degli automezzi con le indicazioni prevista dall'Art. 32;
  - iv. i dati degli operatori impiegati nei servizi (come previsto dall'Art. 28);  
Tutte le modifiche che interverranno alla documentazione di cui sopra servizio dovranno essere tempestivamente comunicate alla Comunità Montana.
- b. con cadenza mensile:
  - i. allegati alle fatture, i dati e le informazioni relative al servizio di cattura e al servizio di gestione del Canile, così come indicato all'Art. 47 comma 2;
  - ii. quanto previsto dall'Art. 15 Subappalto;
- c. entro 20 giorni dal pagamento delle fatture:
  - i. copia delle quietanze dei subappaltatori (Art. 15)
- d. ogni qualvolta necessario:
  - i. tempestivamente all'ufficio della Comunità Montana, tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto, possano impedirne il loro corretto svolgimento;
  - ii. qualsiasi irregolarità offrendo tutte le indicazioni utili all'individuazione dei contravventori e offrendo le indicazioni utili all'eliminazione delle stesse;
  - iii. al termine dell'operazione di cattura, e comunque entro 24 ore, l'intervento effettuato (Art. 41);
  - iv. i documenti di smaltimento delle spoglie degli animali morti (Art. 40 lettera A punto ii)
- e. ogni qualvolta richiesto:
  - i. le fatture e i documenti di cui all'Art. 40 lettera C punto iii,
  - ii. i registri e le schede compilati (Art. 40 lettera D),
  - iii. le fatture emesse (Art. 41 comma 17),
- f. a fine anno:
  - i. la documentazione di cui all'Art. 47 comma 5.

### Art. 46. COORDINAMENTO

1. La Comunità Montana informerà l'Appaltatore circa le modalità di svolgimento di altri servizi e la presenza di altre ditte appaltatrici all'interno del Canile in virtù di altri e diversi appalti.

2. Queste comunicazioni, rinnovate nell'eventualità di modifiche nell'espletamento dei vari servizi, hanno lo scopo del necessario coordinamento al fine di ottimizzare il servizio, migliorare le condizioni operative di ciascun Appaltatore, prevenire i rischi interferenziali.

3. Parimenti il nominativo dell'Appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio di cui trattasi saranno comunicati alle altre ditte appaltatrici di servizi svolti all'interno del Canile.



Art. 47. RENDICONTAZIONE

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile al termine di ciascun mese di riferimento e l'importo del servizio sarà determinato in funzione di:

- a) per la gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo e la promozione dell'affidamento dei cani a nuovi proprietari:
  - numero delle ore svolte nel corso del mese moltiplicato il prezzo offerto in sede di gara;
  - il valore dei corrispettivi a canone offerti in sede di gara diviso 12 mensilità;
  - eventuali costi accessori.
- b) per il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o incustoditi:
  - chilometri percorsi nel corso del mese moltiplicato per il prezzo unitario indicato all'allegato 4;
  - numero degli interventi effettuati nel corso del mese moltiplicato per il prezzo unitario indicato nell'allegato 4.

2. A corredo delle fatture, l'Appaltatore è tenuto a presentare, secondo il modello predisposto dalla Comunità Montana:

- a) un prospetto riepilogativo dei servizi di gestione del Canile (n. ore svolte e tipologia attività, n. cani presenti, kg spoglie di animali morti smaltite, n. affidi effettuati, ecc...) e degli interventi di cattura di cani vaganti eseguiti (km percorsi, n. e tipologia interventi, ecc...);
- b) prospetto riepilogativo contabile.

3. Le fatture dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

4. È fatto obbligo di riportare su ciascuna fattura, in testa al campo dedicato alla descrizione delle prestazioni, il codice identificativo di gara (CIG).

5. Alla fine di ogni anno, dovrà essere presentata la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi effettuati unicamente per le spese di:

- funzionamento del canile, obblighi imposti dalla legge per la conduzione del canile, assicurazioni, ecc...
- interventi di manutenzione ordinaria del Canile



## PARTE V - QUALITÀ DEL SERVIZIO

### Art. 48. PRINCIPI FONDAMENTALI.

1. L'erogazione del servizio oggetto del Capitolato s'informa ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.02.1994).
2. In ogni caso, la Comunità Montana si riserva la facoltà di apportare, anche in corso di esecuzione, tutte le variazioni che riterrà opportune.
3. La mancata osservanza di quanto previsto dal presente articolo è considerata inadempienza grave.



## PARTE VI - CONTROVERSIE

### Art. 49. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

1. In caso di accertamento di disservizio o inadempienze imputabili all'Appaltatore che comprometteranno la funzionalità del servizio o che dimostrino una grave negligenza ovvero comportamento scorretto, la Comunità Montana invierà all'Appaltatore una relazione d'accertamento e quantificazione della penalità relativa.
2. La procedura di accertamento sarà avviata in presenza di riscontri oggettivi opportunamente verificati dalla Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore potrà presentare eventuali giustificazioni entro 15 giorni. Le giustificazioni saranno portate al giudizio della Comunità Montana la quale disporrà l'eventuale irrogazione della sanzione fissandone l'importo nei casi previsti.
4. Fatta salva l'applicazione delle penalità sopra descritte la Comunità Montana si riserva di addebitare alla Ditta eventuali costi aggiuntivi determinati dalla non corretta esecuzione del servizio.
5. Inadempienze gravi e relative penalità previste:
  - a) maltrattamenti sugli animali: € 2.000,00 per ciascuna irregolarità riscontrata. In caso di ripetizione dell'evento la Comunità Montana potrà procedere alla risoluzione del contratto;
  - b) mancata somministrazione acqua e cibo (Art. 40 lettere A): € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata (anche ad un solo animale) fino ad un massimo di 3 volte in un anno oltre le quali la Comunità Montana potrà procedere alla risoluzione del contratto;
  - c) mancata o errata registrazione (Art. 40 lettere D): € 200,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
  - d) mancato intervento di accalappiamento a seguito di richiesta, nei tempi previsti (Art. 41): € 200,00 per le prime 6 ore di ritardo, € 100,00 per ogni ora aggiuntiva oltre le sei.
  - e) carente pulizia e igiene degli animali e della struttura (Art. 40 lettere A e C): da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza;
  - f) mancanza in merito alla manutenzione della struttura (Art. 40 lettera C): da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza;
  - g) assenza di attrezzature, mezzi, prodotti necessari all'espletamento del servizio (Art. 40 lettera C): € 200,00 per ciascuna irregolarità riscontrata. In caso di ripetizione dell'evento la Comunità Montana potrà procedere alla risoluzione del contratto;
  - h) impiego di automezzi o attrezzature non in regola con le disposizioni stabilite dal presente Capitolato (Art. 31, Art. 32): € 300,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
  - i) mancato rispetto delle prescrizioni relative alle assicurazioni obbligatorie (Art. 18): € 1.000,00 per ciascuna irregolarità;
  - j) mancato rispetto delle prescrizioni relative all'identificazione, al comportamento ed alle dotazioni di sicurezza obbligatorie del personale in servizio (Art. 28): € 300,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
  - k) mancato rispetto delle prescrizioni relative all'obbligo di comunicazione di dati, informazioni e trasmissione delle rendicontazioni (Art. 45): € 250,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
  - l) mancato rispetto delle prescrizioni stabilite in materia di subappalto (Art. 15): € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
  - m) richiesta e/o accettazione di compensi in denaro da parte dell'utenza (Art. 28 comma 9): € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
  - n) rifiuto di effettuazione verifiche ispettive (Art. 24): € 1.000,00 per ciascuna irregolarità



riscontrata;

- o) mancato rispetto delle prescrizioni relative all'obbligo di reperibilità (Art. 29, Art. 38, Art. 39): € 200,00 per ciascuna irregolarità riscontrata fino ad un massimo di 3 volte in un anno oltre le quali la Comunità Montana potrà procedere all'incameramento delle garanzie ed alla risoluzione del contratto;
- p) ogni altra inadempienza grave derivante dal mancato rispetto del Capitolato da parte dall'Appaltatore: da € 200,00 a € 2.000,00.

6. Inadempienze non gravi e relative penalità previste:

- 7. mancata presa in carico delle spese di funzionamento del Canile (Art. 40 lettera C): 150,00 €/mese;
- q) mancata osservanza dell'invito a provvedere al taglio del verde nei 5 gg. lavorativi previsti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- r) omessa apertura al pubblico e mancato rispetto degli orari di apertura (Art. 38): € 150,00 per episodio riscontrato;
- s) ogni altra inadempienze non gravi derivante dal mancato rispetto del Capitolato da parte dall'appaltatore: da € 50,00 a € 500,00.

8. In caso di accertamento di altre inadempienze gravi (anche non previste dal Capitolato) che compromettano la funzionalità del servizio o che rilevino una negligenza da parte dall'Appaltatore: da € 500,00 a € 2.000,00.

Art. 50. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
  - a) in caso di 3 gravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e contestate all'Appaltatore nell'arco di un anno (salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 5 Art. 49 del presente Capitolato);
  - b) in caso di frode;
  - c) in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui all'art. 312 del Regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006.
  - d) considerata l'importanza nella procedura di aggiudicazione, il mancato rispetto di una sola delle eventuali offerte migliorative che l'Appaltatore propone in sede di gara;
  - e) in caso di esito negativo della attività di affiancamento di cui all'Art. 41 comma 1 del presente Capitolato;
  - f) in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato.

2. La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione e la facoltà per Comunità Montana di affidare a terzi l'appalto, in tal caso l'Appaltatore è tenuto a risarcire la Comunità Montana della maggior spesa sostenuta per far eseguire il servizio a terzi.

3. In caso di risoluzione contrattuale la Comunità Montana si riserva, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 163/2006 la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

Art. 51. CONTROVERSIE

- 1. In caso di controversia afferente l'applicazione del presente Capitolato, ciascuna delle parti potrà



proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 163/2006. In tal caso, la Comunità Montana si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso. Tutte le controversie che eventualmente insorgessero durante o dopo l'esecuzione dell'affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 240, D.lgs. n. 163/2006, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 52. FORO COMPETENTE

1. La competenza giudiziaria sarà riservata in ogni caso al Foro di Udine.

Art. 53. INCOMPATIBILITÀ

1. Le norme contenute nel presente Capitolato sono soggette a revisione qualora diventassero incompatibili con il rispetto di disposizioni aventi vigore di legge emanate successivamente alla data di approvazione del Capitolato stesso.

